

## Coronavirus: a cosa devono attenersi gli psicoterapeuti

Stato: 18.03.2020

A seguito di numerose domande dei nostri membri in merito alle misure e al comportamento da adottare in relazione al coronavirus, abbiamo sintetizzato alcune risposte alle domande più impellenti.

- **Misure della Confederazione**

Sul sito <https://www.bag.admin.ch> sono riportate le più recenti raccomandazioni e i provvedimenti del Consiglio federale. Raccomandiamo di attenervi a queste misure e di informarvi regolarmente sulla situazione attuale.

Dalla mezzanotte del 16.03.2020 e fino al 19 aprile 2020, sono vietate tutte le manifestazioni pubbliche e private.

**Ospedali, cliniche e studi medici rimangono aperti, devono tuttavia rinunciare a interventi medici e terapie non urgenti. Le persone particolarmente a rischio devono svolgere da casa le loro mansioni. Nel caso questo non fosse possibile, sono poste in congedo dal datore di lavoro, ma continuano a percepire il loro stipendio.**

- **Disposizioni dei cantoni**

Diversi cantoni hanno emesso disposizioni relative allo svolgimento delle psicoterapie. Vogliate informarvi presso il vostro cantone in merito ad eventuali direttive specifiche.

**Canton Ticino:** Le disposizioni del dipartimento della sanità del canton Ticino sono già state inviate separatamente ai membri in Ticino.

**Canton Berna:** Gli studi medici nonché gli studi e le strutture offerte da altri professionisti della sanità con autorizzazione all'esercizio della professione rimangono fundamentalmente aperti. È tuttavia consentito unicamente svolgere visite e trattamenti che non è possibile rimandare senza comportare pregiudizio per la salute dei pazienti. La valutazione della necessità di un trattamento è di responsabilità del professionista della sanità con autorizzazione all'esercizio della professione, rispettivamente, in caso di trattamenti e terapie prescritte da un medico, la responsabilità è del medico prescrivente.

**Canton Zurigo:** Gli studi e le strutture offerte dai professionisti della sanità, tra cui le psicoterapeute e gli psicoterapeuti, possono operare se dispongono di un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo il diritto cantonale o federale. È possibile svolgere unicamente trattamenti/terapie urgenti e che non possono essere rinviate. In base alle disposizioni dell'ordinanza COVID-19, rientrano in questa categoria tutti i trattamenti e le terapie prescritte da medici.

- **Mantenere la distanza**

Mantenete la distanza raccomandata di due metri (social distancing) dai vostri clienti.

- **Igiene rigorosa**

Lavatevi regolarmente le mani.

Nel vostro studio, mettete a disposizione disinfettante e pregate i vostri clienti, prima di entrare nello studio, di disinfettarsi le mani.

Il Sars-CoV-2 sopravvive fino a 72 ore sulle superfici lisce. Nel vostro studio, disinfettate regolarmente le superfici e gli oggetti che vengono toccati (maniglie, superfici dei tavoli, sedie, schermi, ecc.).

[Hier eingeben]

- **Rifiuto di clienti con sospetto di corona**

Se un cliente soffre di raffreddore, non deve essere obbligatoriamente rifiutato, se le regole igieniche di cui sopra vengono rispettate. Le disdette dei clienti devono però essere rispettate. Eventualmente, proponete una soluzione alternativa (terapia a distanza). Ciò è raccomandato in particolare anche per il caso di persone che si trovano a casa in quarantena. Qualora un cliente si ammalasse di coronavirus, la terapia non va in alcun caso interrotta. In questo caso si raccomanda una terapia a distanza.

- **Trattamenti psicoterapeutici a distanza**

I trattamenti psicoterapeutici possono svolgersi anche telefonicamente o tramite videoconferenza. La premessa è un programma per videoconferenze, come per es. Wire (<https://wire.com/en/>) Zoom (<https://zoom.us/>), FaceTime (<https://support.apple.com/de-ch/>), o CAI (<https://www.cai-world.ch>). Fate presente che in merito alla sicurezza dei dati vi sono alcuni rischi. In questo contesto, fatevi in ogni caso esonerare dal segreto professionale.

- **Assunzione dei costi da parte delle casse malati**

**Nello studio:** I trattamenti generati dal coronavirus vengono di regola pagati come di consueto attraverso l'assicurazione di base e quella complementare (vengono considerati partecipazione ai costi e quota-parte). Questo vale anche per i test di diagnosi. Si raccomanda tuttavia, di chiarire i singoli casi con le rispettive casse malati.

**A distanza:** Le casse malati assumono i costi per la psicoterapia delegata soltanto se questa è stata disposta su prescrizione del medico curante. In questo caso, ogni sei mesi è possibile conteggiare 240 minuti di sedute online attraverso la posizione tariffale 02.0250. Il medico delegante può richiedere presso la cassa malati ulteriori sedute online, che poi vengono conteggiate con la posizione tariffale 02.0210.

Informatevi presso la rispettiva cassa malati poiché vengono compiuti sforzi per alleggerire le disposizioni concernenti i conteggi.

Il Consiglio federale ha messo a disposizione mezzi di risarcimento. Si stanno compiendo sforzi da parte di vari attori, affinché anche gli psicoterapeuti vengano considerati.

- **Sedute disdette**

Gli studi medici e gli psicoterapeuti che operano come indipendenti avranno regolamentato la disdetta di sedute all'interno delle proprie condizioni generali di contratto. Di norma gli appuntamenti prenotati possono essere disdetti gratuitamente fino a 24 ore prima della seduta.

- **Lavoro ridotto a seguito del coronavirus**

Su indicazione della Confederazione i datori di lavoro, medici deleganti, possono disporre il lavoro ridotto, se questo è legato al coronavirus. I servizi cantonali per l'economia e il lavoro sono già stati predisposti a tal fine e gestiscono le rispettive domande.

Rimandiamo all'art. 10c cpv. 1 dell'ordinanza 2 del 16 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus: "I lavoratori particolarmente a rischio svolgono da casa le mansioni previste dal loro contratto di lavoro. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, sono posti in congedo dal datore di lavoro con continuazione del pagamento dello stipendio." Il datore di lavoro non può porre in congedo un collaboratore contro la sua volontà.

Il presente documento viene costantemente aggiornato all'occorrenza.

[Hier eingeben]

**Ecco come produrre un litro di disinfettante fai da te:**

- 833 ml di alcol etilico (al 96 %) – in alternativa 752 ml di alcol isopropilico (al 99,8 %)
- 42 ml di acqua ossigenata (al 3 %)
- 15 ml di glicerina
- 110 ml di acqua bollita o distillata  
se viene impiegato alcol isopropilico 192 ml
- Misurino in vetro o bottiglia in plastica con un volume di un litro

**Fonte: WHO**